



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 del 28-07-2023

Oggetto: *Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.*

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di luglio nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore

09:52, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta pubblica. La pubblicità della seduta è assicurata tramite streaming. La presidenza della seduta è assunta dall'Avv. RECCHIUTI GABRIELLA in qualità di PRESIDENTE, partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa D'Egidio Raffaella.

Risultano presenti al punto in oggetto :

NUGNES MARIO	P	PAVONE ENIO	P
DI GIROLAMO SABATINO	P	VANNUCCI VALENTINA	P
GINOBLE TERESA	A	IEZZI TORIELLA	P
CIANCAIONE ROSARIA	A	ADDAZII VINCENZO	P
RECCHIUTI GABRIELLA	P	DI FELICE SIMONA	P
DI GIUSEPPE FRANCESCO	A	ACETO CHRISTIAN GABRIELE	P
CHIAROBELLI DARIO	P	BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE	A
DE NIGRIS PAOLO	P	MASTRILLI LORENA	P
PETRINI NICOLA	P		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]
In carica compreso il Sindaco n.[17]

Presenti n. [13]

Assenti n. [4]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

Si passa alla trattazione del settimo punto all'O.d.G. avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L 56/2023"

Rientrano in aula i Consiglieri Di Giuseppe e Ginoble (Presenti 15 Consiglieri)

Relaziona l'Assessore Sottanelli

Interviene il Consigliere Di Girolamo

Escono dall'aula i Consiglieri Di Giuseppe e Ginoble (Presenti 13 Consiglieri)

Interviene il Consigliere Pavone

Rientra la Consigliera Ginoble (Presenti 14 Consiglieri)

Rientra il Consigliere Di Giuseppe (Presenti 15 Consiglieri)

Seguono gli interventi dei Consiglieri Petrini, Vannucci, De Nigris, Ginoble, Di Giuseppe, Iezzi, Mastrilli, Di Felice

Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi, invita alle eventuali repliche.

Per le repliche interviene il Consigliere Petrini

Si è disconnessa da remoto, a norma del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Roseto degli Abruzzi in modalità telematica, approvato con Delibera di CC n.30 del 13.05.2022, la Consigliera Mastrilli (Presenti 14 Consiglieri)

Il Presidente specifica che l'art. 49, comma 4 del TUEL prevede che, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, ovvero del parere tecnico e di quello di regolarità contabile, devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione. Al pari, rispetto all'organo di revisione, l'art. 239 al comma 1 bis nell'ultima parte prevede che l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di Revisione. Per questi motivi, quindi, a norma dell'art. 49, comma IV del TUEL e 239 comma 1 bis sempre del TUEL, i Consiglieri di Maggioranza hanno così motivato la decisione di assumere l'atto con i pareri sfavorevoli: *"Visto il parere favorevole di regolarità tecnica; Visto il parere contrario di regolarità contabile espresso dalla responsabile del servizio finanziario e dal Collegio dei Revisori; Considerato che i richiamati pareri contrari non sono conseguenti ad un calcolo che evidenzia gli equilibri di bilancio prospettici del Comune di Roseto degli Abruzzi; Considerato che il provvedimento in discussione determina la cancellazione solamente di sanzioni e interessi quali residui attivi dal bilancio dell'Ente, residui tuttavia in larga misura vetusti che trovano copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione; in ogni caso, eventuali effetti negativi sul risultato di amministrazione che dovessero risultare all'esito della procedura, possono essere mitigati dalla facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, in base al quale l'eventuale disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 può essere ripianato in non più di 5 annualità, in quote annuali costanti; Ritenuto che l'iniziativa conduca ad un miglioramento dell'equilibrio di cassa dell'ente facilitando l'esazione di entrate al momento non riscosse e per le quali è stata adottata una procedura coattiva; Ritenuto che il conseguente riaccertamento dei residui attivi produce effetti assorbibili del bilancio dell'ente anche ricorrendo alla tempistica per il rientro previsto dal legislatore. Il Consiglio Comunale delibera di approvare la proposta in esame"*.

Il Presidente precisa che queste motivazioni sono state prodotte al Segretario e verranno inserite nel testo di Delibera, come prevede l'art. 49 del TUEL.

Entra in aula la Consigliera Mastrilli (Presenti 15 Consiglieri)

Seguono gli interventi in replica dei Consiglieri Di Girolamo, Ginoble, Pavone e Di Giuseppe.

Intervento del Sindaco

Escono i Consiglieri Di Giuseppe, Di Girolamo, Petrini e Ginoble (Presenti 11 Consiglieri)

Il Presidente dà la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto.

Rientrano i Consiglieri Petrini e Di Girolamo (Presenti 13 Consiglieri)

Intervengono per le dichiarazioni di voto i Consiglieri Petrini e Di Girolamo che preannuncia l'abbandono dell'aula.

Escono i Consiglieri Di Girolamo e Petrini (Presenti 11 Consiglieri)

Interviene il Consigliere Pavone.

Tutti i Consiglieri di maggioranza esprimono le proprie dichiarazioni di voto

Il Sindaco chiude la fase delle dichiarazioni di voto.

La relazione dell'Assessore Sottanelli, gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto sono integralmente trascritti nel resoconto di seduta allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", dispone che: "*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*";

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. *Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse*
- 3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*
- 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*
- 5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.*

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;

- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022, rimosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario, e di accertamenti *divenuti esecutivi al 30/06/2022*;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate comunali non rimosse in fase coattiva i cui carichi, oggetto di definizione, sono stati affidati in parte residuale al Concessionario Soget spa e gestite direttamente dall'ente nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

Atteso che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

ESAMINATA la proposta di "*Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*" che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
- Efficacia del regolamento;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”*;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

ACQUISITO il parere, espresso dal Dirigente del settore tributario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

DATO ATTO del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del III Settore;

VISTO il parere sfavorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente del servizio finanziario;

VISTO il parere sfavorevole dal Collegio dei Revisori;

DATO ATTO che la maggioranza intende assumere l'atto nonostante i richiamati pareri contrari. Così **contro deducendo agli stessi nei termini sotto riportati :**

“Considerato

- *che i pareri contrari non sono conseguenti ad un calcolo che evidenzia gli equilibri di bilancio prospettici del Comune di Roseto degli Abruzzi;*

- *che il provvedimento in discussione determina la cancellazione solamente di sanzioni e interessi quali residui attivi dal bilancio dell'Ente, residui tuttavia in larga misura vetusti che trovano copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione; in ogni caso, eventuali effetti negativi sul risultato di amministrazione che dovessero risultare all'esito della procedura, possono essere mitigati dalla facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, in base al quale l'eventuale disavanzo determinato dall'applicazione dei commi da 222 a 227 può essere ripianato in non più di 5 annualità, in quote annuali costanti;*

Ritenuto che l'iniziativa conduca ad un miglioramento dell'equilibrio di cassa dell'ente facilitando l'esenzione di entrate al momento non riscosse e per le quali è stata adottata una procedura coattiva; Ritenuto che il conseguente riaccertamento dei residui attivi produce effetti assorbibili del bilancio dell'ente anche ricorrendo alla tempistica per il rientro previsto dal legislatore.

Il Consiglio Comunale delibera di approvare la proposta in esame”

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera consiliare.

L'esito della votazione per appello nominale è il seguente:

Consiglieri presenti 11

Consiglieri assenti 6 (Bellachioma, Di Giuseppe, Ginoble, Ciancaione, Petrini e Di Girolamo)

Consiglieri astenuti //

Consiglieri votanti 11

Con n. 11 voti favorevoli

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
3. di approvare il “*Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*” composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Roseto degli Abruzzi;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione Soget spa del Comune di Roseto degli Abruzzi;
6. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet

istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.

Successivamente, il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano;

In esito alla votazione di seguito riportata

Consiglieri presenti 11

Consiglieri assenti 6 (Bellachioma, Di Giuseppe, Ginoble, Ciancaione, Petrini e Di Girolamo)

Consiglieri astenuti //

Consiglieri votanti 11

Con n. 11 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Avv. RECCHIUTI GABRIELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 28-07-2023:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.Ssa D'Egidio

Raffaella

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio, omesso il resoconto di seduta allegato al solo originale ai sensi dell'art 10, comma 6 dello Statuto Comunale.

Roseto degli Abruzzi, il 14-08-2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio

Raffaella